

proposte di legge, non svolgendo semplicemente un ruolo notarile di ratifica di quel che è stato deciso al Senato.

Credo che in questo ambito, ove si ravvisassero la possibilità e la necessità di apportare alcune modifiche, che però ci diano certezza di approvazione da parte del Senato e non attivino invece un ulteriore meccanismo di rallentamento, quindi concordando preventivamente con il Governo e con i colleghi della Commissione di merito del Senato, si possa valutare l'ipotesi di introdurre alcuni miglioramenti. Sicuramente lo scorrimento del termine dal 1998 al 1999 dobbiamo introdurlo: se poi, ripeto, vi è garanzia e certezza di una rapida approvazione da parte del Senato nonostante l'inserimento di qualche ulteriore modifica, come relatore ritengo che si possa esaminare tale ipotesi. Ove, però, il nostro tentativo di miglioramento rischiasse di significare, di fatto, un affossamento del provvedimento, credo che responsabilmente dovremmo assumerci tutti, non solo la maggioranza, ma anche i colleghi dell'opposizione, il compito di trasformare alcune sollecitazioni in ordini del giorno. Il mio appello, rivolto anche ai colleghi dell'opposizione, è quindi quello di valutare, insieme con i loro colleghi del Senato, la praticabilità degli emendamenti. D'altronde, anche il collega Trabattoni ha precisato che il suo gruppo aveva in animo di presentare alcuni emendamenti, ma che ha rinunciato a tale ipotesi per favorire la rapida approvazione del provvedimento. Se, ripeto, vi è la possibilità di introdurre pochi elementi ulteriori, questa non incontra l'ostilità del relatore, però alle precise condizioni che ho indicato in ordine al raccordo con il Governo e con i nostri colleghi del Senato, in quanto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari dobbiamo approvare definitivamente questo disegno di legge.

Entrando nel merito di alcuni temi sottolineati dai colleghi, voglio precisare in primo luogo che, per quanto riguarda i crediti e quindi le preoccupazioni espresse dall'onorevole Aloi in merito alla contemporanea inchiesta sulla Federconsorzi, noi

facciamo riferimento solamente ai crediti e ai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero per le risorse agricole e registrati dalla Corte dei conti; ci stiamo attenendo soltanto a ciò che è certo ed anzi riteniamo che bene faccia la Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi ad accertare tutto il possibile. Anche se l'inchiesta dovesse riguardare le singole vicende dei consorzi agrari, questo provvedimento non ne sarebbe affatto toccato, perché non interviene a sanare alcuna situazione, poiché dal punto di vista dei fondi altro non fa che chiudere la partita per quanto riguarda ciò che è acclarato e registrato dalla Corte dei conti. È anzi utile che la Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi (che, d'altronde, è stata da noi voluta, come dimostra l'approvazione della legge istitutiva) vada fino in fondo ed accerti tutto quello che eventualmente non sia stato già accertato dalla magistratura nell'inchiesta che si sta completando a Perugia.

Per quanto riguarda l'osservatorio, debbo dire che non sono entusiasta dell'istituzione di sempre nuovi organismi, tuttavia l'ipotesi che si possa trattare di una istituzione per incarichi mi sembra francamente del tutto infondata, perché l'articolo 11, comma 3, del provvedimento prevede in modo chiaro che l'osservatorio si avvalga delle strutture e del personale del Ministero e degli enti vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato. Quindi non è pensabile che vi siano nomine esterne, né sono possibili oneri per lo Stato. Non si tratta, quindi, di un ulteriore appesantimento burocratico, ma semmai di un modo per utilizzare meglio il personale, se la legge verrà attuata nelle sue precise disposizioni. A noi, infatti, spetta elaborare le leggi, ma è poi l'attività di governo che deve dimostrare l'efficacia della pratica attività degli organismi istituiti; senz'altro, la necessità di maggiori informazioni sulla materia esiste.

Quindi, pur senza considerarla una questione centrale del provvedimento, credo sia utile non definirlo elemento di grande novità; tuttavia, non deve neanche essere confuso con chissà quale opera-

zione volta a conferire incarichi, perché ciò è esplicitamente escluso, visto che deve avvalersi solamente delle strutture e del personale del Ministero e degli enti vigilati. Si tratta semplicemente di uno strumento tecnico che non ha nulla a che vedere — mi rivolgo all'onorevole Scarpa Bonazza Buora — con la Federconsorzi che, nel bene e nel male, è un'altra cosa anche dal punto di vista economico. Quest'ultima, anche se è stata considerata negativamente, è pur sempre stata rilevante; l'osservatorio, invece, è uno strumento tecnico: considerarlo avente valenza particolare mi sembra eccessivo.

Credo sia importante giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento perché, avendo ad oggetto il mondo dell'agricoltura che ha bisogno di servizi e interessando lavoratori che hanno bisogno di certezze, non è possibile far passare ancora altro tempo per apportare modifiche seppur interessanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole.* Signor Presidente, credo che l'onorevole Pecoraro Scanio abbia fatto bene a sottolineare l'esigenza di approvare in tempi rapidi il provvedimento al nostro esame per evitare di correre il rischio che esso venga approvato nel momento in cui viene definitivamente meno l'oggetto della riforma medesima.

Infatti, è nota — come hanno ricordato gli intervenuti nella discussione generale — la grave crisi in cui versano i consorzi agrari. D'altra parte, lo ha ricordato anche l'onorevole Pecoraro Scanio, il Governo al Senato non ha perseguito un atteggiamento di chiusura nei confronti di questo provvedimento. Infatti, il Senato ha avuto molto tempo per esaminarlo, per discuterlo e approfondirlo — posso dirlo, avendo seguito direttamente i lavori presso quel ramo del Parlamento —, nonché per fare in modo che tutti i gruppi parlamentari trovassero le necessarie intese su alcune modifiche avanzate sia dalla maggioranza sia dall'opposizione.

Anch'io intendo tranquillizzare sia l'onorevole Scarpa Bonazza Buora sia l'onorevole Aloï circa il fatto che non vi è alcuna dietrologia o alcun disegno nascosto dietro la proposta di istituire l'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, anche perché, vorrei ricordarlo, mi sembra siano stati chiaramente definiti i compiti e le procedure di tale organo, ma, soprattutto perché ciò non ingenera oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto, tale proposta non intende esclusivamente far resuscitare la Federconsorzi sotto mentite spoglie: la Federconsorzi potrebbe resuscitare solo se si avanzasse una proposta generica, quale quella di costituire un'associazione senza chiare finalità.

Mi pare che l'onorevole Scarpa Bonazza Buora (che prego di correggermi se avessi compreso male il suo pensiero) abbia rimproverato il Governo per aver interpretato in modo restrittivo il problema connesso alla quantificazione dei crediti. A tale riguardo mi limito solo ad osservare che la posizione del Governo è la stessa di forza Italia. Infatti nel provvedimento presentato dal gruppo di forza Italia si dice in modo chiaro che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso sono quelli risultanti dai rendiconti approvati con decreto del ministro per le politiche agricole e registrati dalla Corte dei conti. È evidente dunque, se ho ben capito, che la posizione del Governo collima con quella del gruppo parlamentare cui appartiene l'onorevole Scarpa Bonazza Buora. Noi vogliamo risolvere il problema della rendicontazione e della quantificazione dei crediti sulla base di principi di equità, rigore e trasparenza.

Prima di concludere, vorrei fare una brevissima riflessione. Mi pare che vi sia una opinione largamente diffusa, un accordo tra tutte le forze politiche sul fatto che l'agricoltura italiana, per reggere la sfida della competizione internazionale, abbia bisogno di una profonda iniziativa riformatrice e di una modernizzazione di sistema, e ciò in particolare su due settori: quello dei servizi e quello della ricerca. Questi due settori devono essere messi a disposizione delle imprese agricole af-

finché gli agricoltori stessi siano posti nelle condizioni di competere sul mercato con i propri mezzi.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di provvedimenti che riformano nel complesso il sistema della ricerca nel nostro paese, a cominciare dagli attuali 23 enti di ricerca e sperimentazione. Oggi, con il provvedimento al nostro esame sui consorzi agrari, si compie un altro passo in avanti importante verso un sistema dei servizi più moderno e soprattutto più aperto al mercato.

Pertanto l'auspicio del Governo è, così come ha osservato nella sua replica il presidente Pecoraro Scanio, che la Camera dei deputati approvi in tempi rapidi il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 21 giugno 1999, alle 16:

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

MAMMOLA ED ALTRI; LUCCHESI ED ALTRI; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; TREMAGLIA E FRAGALÀ; PISCITELLO ED ALTRI: Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*). (244-bis-403-bis-780-bis-1417-bis-1628-bis-2327-bis-2576-bis-2586-bis-2610-bis-B)

— *Relatori:* Frattini e Veltri, per i capi I e IV, Bonito, per il capo II e MARTINELLI, per il capo III.

La seduta termina alle 12,25.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO CESIDIO CASINELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 6028

CESIDIO CASINELLI. L'articolo 4 contiene le norme finanziarie per la copertura degli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 (ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati al sisma del 9 settembre 1998, completamento degli interventi per il sisma del 1990-1991 nelle province di Matera e Potenza), articolo 2, commi 1 e 2 (contributo straordinario e ulteriori interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999).

In particolare, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione susseguenti al sisma del 1998 e a quello del 1990-1991 si autorizzano le regioni Basilicata, Calabria e Campania a contrarre mutui anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi annui ventennali pari a 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a 5,5 miliardi annui per la regione Calabria e a 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000. Il contributo di 47 miliardi per l'accensione di mutui ventennali consente alle regioni interessate di ottenere un ammontare di finanziamenti pari a circa 610 miliardi. Per la realizzazione degli interventi sui beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria è previsto un contributo annuo di 3 miliardi a partire dal 2000. Il contributo di 3 miliardi per l'accensione di mutui ventennali consente alle regioni interessate ad ottenere un certo ammontare di finanziamenti. Per l'anno 2000 il contributo è concesso nell'ambito delle disponibilità del fondo della protezione civile (tabella C finanziaria 1999). Per l'anno 2001 nell'ambito del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999.

Per la copertura dell'onere derivante dalla concessione alla regione Sicilia di un contributo per il solo anno 1999 di 6,5 miliardi per gli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 (articolo 3, comma 4) si provvede con una parte della quota riservata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il ricorso all'utilizzo della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF di pertinenza dello Stato, è previsto anche all'articolo 8, comma 1, per la copertura dell'onere di 20 miliardi a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5, il cui primo comma precisa l'ambito di applicazione degli articoli 5 e 6, reca interventi urgenti per la regione Campania (territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998); le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana (eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre 1998 e gennaio e febbraio 1999), nonché, per i completamenti degli interventi strutturali di emergenza; le regioni Emilia-Romagna (eventi alluvionali nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, e sismici del 15-16 ottobre 1996), Toscana (eventi alluvionali nel mese di giugno 1996), Piemonte (eventi alluvionali maggio 1999).

In particolare, per la regione Emilia-Romagna è prevista una finalizzazione anche al completamento degli interventi sugli edifici pubblici e di culto e per la regione Toscana una relativa al completamento dei piani per il dissesto idrogeologico (isola d'Elba).

Il comma 2 dispone che il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 21 maggio 1998, attui gli interventi previsti dal piano dando priorità a quelli riguardanti il riassetto idrogeologico del territorio e la conseguente riduzione del rischio.

Il comma 3 riguarda le altre regioni menzionate al comma 1 (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e Piemonte), prevedendosi l'avvio e il completamento degli interventi di emergenza e di ricostruzione. Viene inoltre disposto che la regione Toscana provveda a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato interessati dagli eventi alluvionali, per l'esecuzione degli interventi previsti.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 3 (non sono quindi comprese le zone di Sarno e dei comuni limitrofi, per le quali si è già provveduto con l'ordinanza del 21 maggio 1998) trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, mantenendo la possibilità di ulteriori semplificazioni che potranno essere disposte da successive ordinanze di protezione civile.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998 contiene diverse disposizioni relative all'accelerazione e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti dal terremoto dell'autunno 1997. Con il comma 4-bis, si chiarisce che gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali che si trovano in Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana — territori nei quali si sono verificati gli eventi calamitosi — comprendono anche le opere necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con il comma 5 viene prevista la concessione da parte del Ministero dell'interno di un contributo dell'importo complessivo di 6 miliardi di lire per il 1999 ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò. Tale erogazione viene motivata con la necessità di sopperire sia alle minori entrate erariali previste per tali comuni, sia alle maggiori spese che gli stessi hanno sostenuto e dovranno ancora sostenere.

Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità del « Fondo speciale » del Ministero del tesoro.

L'articolo 6 contiene interventi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

In particolare al comma 1 per i soggetti privati si prevede: l'assegnazione di contributi a seguito della distruzione di beni mobili o di beni mobili registrati, nella misura del 40 per cento del danno subito; la concessione di un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, la ricostruzione, la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione; la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti per i soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali, finalizzato al recupero degli immobili stessi.

Per le imprese si prevede la concessione di un contributo a favore delle attività produttive che hanno subito gravi danni a beni mobili o immobili. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e non superiore complessivamente a 300 milioni per ciascuna impresa; la concessione di un contributo in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti; a carico dell'imprenditore, comunque, grava un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Si prevede inoltre che per danni fino a 5 milioni su beni mobili e immobili la perizia giurata possa essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I commi da 2 a 5 riguardano la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nei territori interessati dalle disposizioni recate all'articolo 5 del decreto con divieto di riedificazione in tali zone di immobili distrutti e di riparazione di quelli gravemente danneggiati. In particolare si dispongono misure di preven-

zione e si vieta la ricostruzione degli immobili nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, aree individuate e perimetrate dalle regioni entro il 30 settembre 1999. Si dispone inoltre, nel caso di inadempienza delle regioni, l'intervento, in via sostitutiva, del Presidente del Consiglio dei ministri. Nelle stesse aree è inoltre vietato l'insediamento di nuove attività produttive fino a che non siano stati completati gli interventi strutturali di messa in sicurezza.

All'interno del comma 2 sono poi contenute disposizioni particolari sulla perimetrazione delle aree a rischio nelle zone colpite dagli eventi franosi del maggio 1998, in Campania. Per tali perimetrazioni si fa riferimento a quanto previsto dall'ordinanza 2980 del 27 aprile 1999 (da effettuare entro il 30 settembre 1999).

Il comma 3 prescrive che i comuni individuino d'intesa con le regioni interessate le aree per la rilocalizzazione degli immobili distrutti. L'intesa assume valore di variante allo strumento urbanistico approvato; le nuove aree saranno acquisite dai comuni tramite provvedimenti d'esproprio e poi cedute ai soggetti proprietari degli immobili da ricostruire.

Il comma 4 prescrive la demolizione degli immobili che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque nelle aree a rischio: alla demolizione consegue la corresponsione di un indennizzo, che per le opere abusive verrà corrisposto solo in caso di adozione di provvedimento di sanatoria (come specificato dal comma 5).

L'indennizzo conseguente alla distruzione di un edificio adibito ad abitazione consiste in un contributo pari alla spesa per la nuova costruzione nello stesso comune di alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati (sempre che il costo per la demolizione sia sopportato dal soggetto pubblico). Per gli immobili adibiti ad attività produttive, il contributo è pari al valore dell'immobile da demolire.

Il comma 6 dispone che le regioni provvedano all'accertamento definitivo dei

danni conseguenti alle calamità di cui allo stesso comma 1: i benefici eventualmente già corrisposti con ordinanze costituiscono anticipazione.

L'articolo 7 contiene le norme finanziarie per la copertura degli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 (Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi) e articolo 6 (Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).

Il comma 1, specifica che, per la realizzazione degli interventi indicati agli articoli 5 (con esclusione del comma 5 che reca un contributo pari a 6 miliardi per la Campania) e 6 del presente decreto-legge, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana possono contrarre mutui anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalle norme vigenti. Conseguentemente il dipartimento della protezione civile, è autorizzato a concorrere con contributi annui ventennali, rispettivamente, pari a 4 miliardi (Emilia-Romagna), a 7 miliardi (Friuli-Venezia Giulia), a 12,5 miliardi (Liguria) e a 6 miliardi (Toscana), a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Per la regione Toscana, il dipartimento della protezione civile concorre inoltre con contributi annui ventennali pari a 3,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001 fino al 2020.

Al relativo onere, pari a complessivi 29,5 miliardi per il 2000 e a 33 miliardi per il 2001, si provvede, nell'ambito di disponibilità del « Fondo speciale di conto capitale », iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999. Sulla base della programmazione predisposta e dell'accertamento di danni, tenuto conto degli stanziamenti già disposti, è stato valutato un fabbisogno residuo complessivo pari a 431 miliardi, di cui 50 miliardi per L'Emilia-Romagna, 94 per il Friuli-Venezia Giulia, 167 per la

Liguria e 120 per la Toscana, cui si fa fronte attraverso la contrazione dei suddetti mutui.

Per quanto riguarda la regione Campania, il comma 2 specifica che agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati agli articoli 5 e 6 e per i quali viene prevista una spesa complessiva pari a 304 miliardi di lire per il 1999, si fa fronte nell'ambito delle disponibilità dell'articolo 12, comma 3 della legge n. 449 del 1997 (provvedimento « collegato » alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1998).

Il comma 3 dispone che alla copertura dell'onere derivante dalla concessione da parte del Ministero dell'interno di un contributo complessivo di 6 miliardi per il 1999 ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò (articolo 5, comma 5) per compensare le minori entrate derivanti da cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza idrogeologica di maggio 1998, si provvede nell'ambito del « Fondo speciale di conto corrente », iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il comma 3-bis prevede un ulteriore finanziamento per le regioni Emilia-Romagna (15 miliardi nel 2000, 45 nel 2001) e Piemonte (15 miliardi nel 2000, 10 nel 2001).

L'articolo 8 si occupa di altri interventi di protezione civile. Il comma 1 detta disposizioni per lo stanziamento di fondi volti a fronteggiare le esigenze straordinarie del corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse con le campagne antincendio boschivi: lo stanziamento è pari a 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e pari a 15 miliardi per l'anno 2001. La spesa è ripartita, nel modo seguente: 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per le campagne antincendio; 10 miliardi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario, per spese di missione; 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e 15 miliardi

per l'anno 2001 per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei.

La copertura degli oneri avviene utilizzando per il 1999 le entrate derivanti dal gettito dell'8 per mille IRPEF e per il 2000 e il 2001 gli accantonamenti di fondo speciale di parte corrente relativi alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 1-*bis* autorizza la spesa di 60 miliardi nel triennio 1999, 2000 e 2001 per le esigenze del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 2 autorizza la spesa di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per il completamento della carta geologica nazionale in scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino. La carta geologica rappresenta uno strumento conoscitivo indispensabile, sia allo Stato che alle regioni, per lo svolgimento delle attività di protezione civile e la cui predisposizione è stata interrotta la mancanza di risorse economiche. Alla spesa prevista si fa fronte con il fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 dispone l'acquisto da parte del dipartimento della protezione civile del complesso immobiliare già adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile, sito in Castelnuovo di Porto (provincia di Roma) di proprietà dell'INAIL e per il quale viene attualmente pagato un affitto annuo pari a 17 miliardi di lire. Ai fini dell'acquisto del complesso, ritenuto, economicamente conveniente rispetto al canone di locazione che dovrà essere rinnovato nell'ottobre 1999, si procederà direttamente attraverso la stipula di convenzioni con una o più banche, con un limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1999. Le risorse finanziarie attivate sono stimate in 260 miliardi di lire sufficienti all'acquisto.

Il comma 3-*bis* precisa che il centro polifunzionale può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi; i relativi proventi vanno riassegnati al fondo.

Il comma 4 dispone che il personale del dipartimento dei servizi tecnici nazionale comandato o temporaneamente distaccato presso il dipartimento per la protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sia mantenuto in servizio presso lo stesso dipartimento fino al 30 giugno 2000.

Il comma 5 dispone la conservazione, gestione e rendicontazione dei fondi di pertinenza della protezione civile assegnati ai prefetti e ai commissari delegati, fino all'esecuzione degli interventi e non oltre l'esercizio finanziario in cui scade il termine della dichiarazione di stato di emergenza. Con questa disposizione si vuole evitare che attività urgenti di protezione civile risultino sospese a causa delle ordinarie procedure contabili (somme in economia alla scadenza dell'anno finanziario di riferimento).

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 (Protezione civile).

Il comma 7 autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue relative a mutui già contratti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 27 marzo 1987, n. 120 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424 e non erogate agli enti interessati: dette somme affluiscono sul fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere poi riassegnate per gli interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

Il comma 8 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative di bilancio per l'utilizzazione delle risorse assegnate con delibera CIPE del 23 aprile 1997 per l'attuazione dell'ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, da utilizzare per il completamento della ricostruzione delle

strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area della provincia di Catania colpita dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995. Gli interventi riguardano la sistemazione di torrenti ed opere di consolidamento di frane e di ripristino della viabilità nei comuni di Acireale, Mascali, Acicatena, Aci Sant'Antonio, Piedimonte, Santa Venerina, Linguaglossa, Sant'Alfio e San Giovanni La Punta.

Il comma 8-*bis* interviene sull'articolo 19 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile stabilendo che i versamenti effettuati a qualsiasi titolo a favore del dipartimento della protezione civile affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.

L'articolo 9 contiene modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 recante « Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania ». Le modifiche apportate non comportano ulteriori oneri rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge.

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 180 prorogando il termine già stabilito nella data del 30 giugno 1999, entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, devono adottare i piani stralcio di bacino. Il nuovo termine è stabilito nella data del 30 giugno 2001. La restante parte del comma originario viene soppressa, confluendo nel nuovo comma 1-*bis*.

Il comma 2 introduce termini più ravvicinati e misure più restrittive per le aree a rischio idrogeologico più forte, in particolare quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nelle more dell'adozione dei piani stralcio per tali territori devono essere approvati entro il 31 ottobre 1999 piani straordinari volti a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (anche con l'adozione di misure di salvaguardia). Entro la stessa data dovranno essere perimetrate le aree a rischio, sia per le persone sia per le cose,

e le misure di salvaguardia potranno essere adottate anche in assenza dei relativi piani stralcio. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 comporta l'adozione di poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri.

Per i comuni della Campania colpiti dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure di salvaguardia effettuate ai sensi dell'ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787.

Rispetto alla normativa precedente, il combinato disposto dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 267 del 1998 introduce quindi le seguenti differenze sostanziali: un allungamento dei termini, precedentemente posti al 30 giugno 1999 per l'adozione dei piani stralcio; una diversificazione delle scadenze e delle procedure, nel senso che per le aree e le situazioni a rischio più intenso sono fissati termini più brevi per l'approvazione di un piano straordinario (31 ottobre 1999 contro il termine generale del 30 giugno 2001); la procedura sostitutiva da parte del Consiglio dei ministri in caso di inerzia si applica ora solamente per gli adempimenti per i piani straordinari mentre in precedenza era di applicazione generale; per i piani stralcio non sono previsti poteri sostitutivi.

Con il comma 2-*bis* si dispone che i piani straordinari debbano tener conto delle perimetrazioni effettuate dalla regione competente nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Il comma 3 modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 in conseguenza delle modifiche apportate ai commi precedenti. La modifica tiene sostanzialmente conto dell'approvazione dei piani straordinari.

Con il comma 3-*bis* si autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere impegni pluriennali di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari.

Il comma 5 modifica il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 180 inserendo la durata temporale massima di 3 anni

per le assunzioni di personale tecnico a tempo determinato per l'attuazione dei compiti previsti dal decreto-legge.

Il comma 6 inserisce un comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 180, con il quale si dispone che le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Il comma 6-*bis* modifica una disposizione sulle procedure di concorso per la copertura di posti di dirigente tecnico nei ruoli del dipartimento per i servizi tecnici nazionali, correggendo un comma introdotto nel decreto-legge n. 180 del 1998. Viene chiarito che l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva è considerata utile non più come titolo preferenziale ai fini della collocazione in graduatoria, ma direttamente ai fini dell'ammissione ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del decreto n. 180.

L'articolo 9-*bis*, diretto a favorire la revisione — in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, dal presente decreto, dell'atto di indirizzo e coordinamento già emanato in attuazione della predetta norma — dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, ossia essenzialmente per la predisposizione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; per l'adozione delle misure di salvaguardia; per la definizione di programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici; per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.

L'articolo 10 infine dispone le consuete norme relative all'entrata in vigore del presente decreto stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Riguardo all'istruttoria svolta in Commissione ai sensi dell'articolo 79, del regolamento, la Commissione ambiente ha attentamente valutato i profili ivi indicati, soprattutto con riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione.

In particolare, quest'ultimo ha formulato alcune osservazioni che sono state attentamente valutate. La prima non è stata recepita in quanto dai riferimenti contenuti nel testo si evince che i contributi sono riferiti solo a edifici vincolati. In ordine alla seconda osservazione si è ritenuto invece che talune modifiche già apportate al testo siano suscettibili di rimediare ai problemi di coordinamento delle norme, segnalati dal Comitato. In riferimento alla terza osservazione, poi, si è considerato che il rispetto dell'autonomia delle regioni, in particolare delle regioni a statuto speciale, è già oggetto di un'esauritiva disciplina di carattere generale. Per quanto attiene alla coerenza con l'ordinamento costituzionale, la I Commissione ha espresso parere favorevole, formulando soltanto talune osservazioni.

Non si è ritenuto opportuno recepire l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 5-*bis*, pur concordando circa l'incorreggibilità della proroga di un termine già scaduto, tenuto conto che sussistono molti precedenti in tal senso. Così pure non è apparso congruo introdurre nell'articolo 5, comma 3, il riferimento al presidente della giunta solo per la regione Toscana, in quanto il provvedimento, per le altre regioni, si riferisce genericamente alle rispettive competenze senza individuare l'organo specifico. In merito alla terza, osservazione si fa presente che l'esigenza di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 6 e quelle dell'articolo 9 è già stata in parte esaudita con un emendamento all'articolo 9 approvato dalla Commissione. Infine, la quarta os-

servazione, relativa all'opportunità di chiarire l'oggetto delle perimetrazioni indicate nell'articolo 9, comma 1, è stata recepita con una riformulazione di una norma contenuta all'articolo 9. Non è stato recepito il parere espresso dalla Commissione difesa, anche in considerazione delle soluzioni normative in precedenza adottate, a favore dei soggetti colpiti da altri eventi calamitosi.

Ricordo che le Commissioni finanze e attività produttive hanno espresso parere favorevole e che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, mentre ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcune condizioni su alcuni emendamenti. Fa presente, in proposito, che la limitazione della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato è già implicita nella norma dell'articolo 3 che modifica il comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998. Per quanto riguarda il parere contrario espresso nell'articolo 9, comma 6-bis, si è ritenuto opportuno mantenere, nel testo del provvedimento, le disposizioni in esso contenute, riservandosi una valutazione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Osservo, infine, per quanto riguarda il parere favorevole della Commissione per

le questioni regionali, che la normativa vigente già prevede che le deroghe disposte con ordinanza di protezione civile non siano tali da incidere sulle specifiche discipline della tutela della salute e del patrimonio paesistico. In riferimento alle altre osservazioni si è ritenuto, invece, che nel corso del successivo esame del provvedimento possa essere valutata l'opportunità, una volta acquisito anche il parere del Ministero dei lavori pubblici, d'introdurre la previsioni di poteri sostitutivi anche per la redazione dei piani stralcio di bacino.

Infine, gli aspetti di carattere finanziario sono stati approfonditi in modo esauritivo, recependo tutte le condizioni poste, nelle diverse fasi dell'elaborazione del testo, dalla Commissione bilancio. Anche la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole corredato da un'unica osservazione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 16,15.